

l'ufficio era di libero accesso ed entro le ore 12.00 non è stato registrato da chicchessia la presenza o l'accesso dei delegati a rappresentare le liste, né il suddetto segretario comunale si era organizzato per ricevere congiuntamente una o più liste allo scadere delle 12.00, così come avviene in altri comuni e come la diligenza del buon padre di famiglia consiglierebbe, senza dover ricorrere a sofisticate ipotesi di buona organizzazione e funzionalità degli uffici;

da tale verbalizzazione ne discende la esclusione della lista di Forza Italia dalla consultazione elettorale, alterando così inequivocabilmente il risultato elettorale a favore del centro-sinistra, facendo venir meno l'impegno della maggiore forza politica del centro-destra;

le circostanze rappresentate dal segretario comunale finiscono con il penalizzare il centro-destra nella competizione elettorale, facendo prevalere banali vizi formali rispetto alla sostanza del significato democratico della competizione elettorale, che viene amputata del significativo apporto alla coalizione più forte (in base ai risultati delle politiche 2001) del partito più forte (Forza Italia) —:

se intenda promuovere un'immediata indagine prefettizia sull'esatto svolgimento delle fasi di presentazione delle liste, valutando l'organizzazione dell'ufficio del segretario comunale, l'idoneità a garantire il rispetto dell'orario di scadenza, l'idoneità dei riscontri temporali della presenza delle delegazioni per la presentazione delle liste entro le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2003;

se non ritenga che sussistano i presupposti per la riammissione della lista di Forza Italia, che, a parere dell'interrogante, ha tutti i requisiti formali e sostanziali per partecipare alla competizione elettorale. (4-06172)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

MARAN. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'8 aprile 2003 il CNPI ha espresso un parere favorevole (prot. n. 6580) in merito alla revisione della tabella di valutazione dei titoli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente proposto dal Miur, che chiede di assegnare un punteggio aggiuntivo di ben 18 punti a tutti i docenti non specializzati;

tale proposta ignora, sotto una falsa forma di giustizia e nonostante l'esplicito richiamo alla normativa, la natura del punteggio aggiuntivo delle SSIS stabilito da oltre 30 sentenze del Tar e perfino dal Consiglio di Stato — sentenza n. 7460/2002 — per cui i 30 punti aggiuntivi SSIS sono per ben 24 punti concessi in virtù dell'equiparazione tra i due anni di formazione e il servizio prestato nella scuola italiana e 6 sono i punti di specializzazione;

nel Paese vi è un forte bisogno di una scuola di qualità ed è paradossale che debbano ancora rimanere fuori dalle nomine in ruolo proprio coloro i quali vengono espressamente formati per la professione docente con due anni di studio e di tirocinio e con continue valutazioni *in itinere*. Questi docenti vengono selezionati in accesso alle SSIS in base ad un numero programmato secondo il fabbisogno di insegnanti nella scuola pubblica, e sostengono, per conseguire l'abilitazione, un concorso di Stato. Di conseguenza avrebbero diritto all'immediata nomina in ruolo alla stregua di chi vince il concorso ordinario. Invece la legislazione italiana ancora non prevede un « canale diretto » per l'assunzione degli abilitati SSIS — cosa che auspichiamo avvenga al più presto — e adesso viene perfino messo in discussione il punteggio aggiuntivo cui essi hanno diritto nelle graduatorie permanenti;

il punteggio aggiuntivo SSIS (30 punti) — che il CNPI chiede di svincolare, riducendolo di fatto a soli 12 punti — non è solo il logico riconoscimento degli ulteriori due anni di impegno spesi in studio e tirocinio ai fini abilitativi. Esso è infatti anche un diritto acquisito da chi, facendo affidamento nelle leggi dello Stato che assegnano 30 punti aggiuntivi rispetto alle altre abilitazioni, ha intrapreso il percorso SSIS. Un provvedimento quale quello auspicato dal CNPI sarebbe quindi una macroscopica violazione di un principio ormai affermato da anni;

la natura del punteggio assegnato alle abilitazioni SSIS e la scelta del CNPI di premiare tutti gli altri percorsi abilitanti con ben 18 punti, comprese le numerose abilitazioni-sanatorie, portano a delle paradossali conseguenze. Si pensi che un abilitato SSIS che ha insegnato contemporaneamente ai due anni di corso non può cumulare il punteggio di specializzazione con il servizio prestato, proprio in ragione della sentenza del Consiglio di Stato, mentre un abilitato con il corso riservato *bis* o *ter* potrà sommare 18 punti (ingiustificati) con l'eventuale servizio prestato. Senza contare che gli abilitati con il riservato hanno conseguito l'abilitazione con un corso di sole 80-120 ore grazie al servizio che magari non è stato neppure prestato nella classe di concorso in cui possono insegnare, ma in altre classi di insegnamento e perfino con 360 giorni di insegnamento alle materne e alle elementari; per giunta potranno godere di ben 12 punti di vantaggio (18+24=42) rispetto all'abilitato SSIS che ha insegnato due anni mentre lo Stato lo stava formando per la professione docente (6+24=30). Se è vera la giustificazione del TAR Lazio, che assegna agli specializzati solo 6 punti (i 12+12 sono appunto il tirocinio-servizio), allora ci si chiede perché regalare ingiustificatamente 18 punti (cumulabili inoltre con i 24 per i 2 anni di servizio) ai non specializzati;

l'associazione professionale degli insegnanti (APEF) e la conferenza dei Rettori (CRUI) si schierano apertamente a favore del riconoscimento del valore for-

mativo delle Scuole di Specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria —:

quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per impedire la discriminazione di trattamento a danno dei precari specializzati alla SSIS sulla base di un parere del CNPI, che appare ingiusto, irragionevole e contrario alle logiche di qualità di merito, anche considerato che la proposta del CNPI va nel senso opposto di quanto avviene da decenni in Europa e da alcuni anni in Italia, premiando le abilitazioni conseguite con un semplice esame valutativo o con un corso di 80 ore e mortificando le aspettative dei docenti che invece hanno investito due anni della propria vita in un percorso specialistico, quale è quello delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), unico percorso abilitante che rispetti le direttive europee. (4-06156)

ZAMA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

presso l'Istituto d'arte di Fermo è funzionante, fin dal 1959-60, una sezione per la ceramica artistica, che ha annoverato fra il corpo docente, fin dall'inizio, prestigiosi artisti provenienti dagli istituti d'arte di Faenza e Castelli (città come noto aventi specifica vocazione per l'arte ceramica);

dalla scuola di Fermo sono usciti docenti, artisti e artigiani, che hanno ben illustrato gli insegnamenti ricevuti e dato notorietà all'istituto di Fermo, in campo nazionale e sovranazionale;

al momento, in base alla nuova normativa a quanto risulta all'interrogante e per la scarsa attenzione dell'attuale gestione dell'istituto, volta a privilegiare corsi sperimentali di dubbio successo, piuttosto che i tradizionali insegnamenti, la sezione ceramica rischia di essere chiusa —:

quali iniziative di propria competenza intenda assumere affinché in questo come in altri analoghi casi non venga

disperso un notevole patrimonio di attrezzatura specifica e sia tenuta viva nel territorio una tradizione che è molto sentita tanto da annoverare in passato per la sola sezione ceramica oltre 250 iscritti (normalmente 3 prime classi). (4-06173)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la multinazionale americana Hawthorn, nei giorni scorsi, ha annunciato 62 licenziamenti su un totale di 521 dipendenti dislocati nei tre stabilimenti del gruppo a Ozzano, Imola e San Giovanni in Persiceto, nel bolognese, dove si producono mobili per ufficio e arredamento;

le organizzazioni sindacali confederali di categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil chiedono che l'eventuale eccedenza temporanea di manodopera sia affrontata dall'azienda con strumenti di sostegno come la cassa integrazione a rotazione o i contratti di solidarietà;

il coordinamento sindacale ha proclamato un pacchetto di otto ore di sciopero a sostegno delle proprie richieste, promuovendo il coinvolgimento delle amministrazioni locali interessate;

il piano di riorganizzazione sollecitato dai rappresentanti dei lavoratori dovrà contenere garanzie vere per l'occupazione e le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti oggi occupati —:

se non ritenga opportuno adoperarsi, con tutti gli strumenti in suo possesso, presso le parti, al fine di scongiurare le decisioni annunciate dai vertici aziendali, nell'intento di individuare soluzioni alternative, capaci di garantire gli attuali livelli occupazionali e tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori. (4-06152)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

PREDA, SEDIOLI, SANDI, ALBONETTI, BERSANI, MONTECCHI, ZANNOTTI, BANDOLI, BIELLI e DE BRASI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le gelate del periodo 6-9 aprile 2003, che hanno interessato molti territori della regione Emilia-Romagna danneggiando le produzioni di maggior pregio sia ortofrutti-viticole sia anche estensive (bietole), ripropongono la questione della copertura dai danni delle produzioni agricole;

le più recenti modifiche alla legge n. 185 del 1992 prevedono una delimitazione che tenga conto, nel calcolo della produzione lorda vendibile (PLV) su cui conteggiare il 35 per cento della PLV zootecnica ed apistica (e questo impedisce la delimitazione in molte aree zootecniche), l'inserimento di un « rischio d'impresa » pari al 15 per cento da sottrarre al danno calcolato, un massimale di danno pari all'85 per cento del danno stesso e comunque non superiore a 25.000 euro, l'introduzione, con l'articolo 16 della legge n. 122 del 2001, a decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, della concessione in forma attualizzata dei contributi per il credito di soccorso di cui al Fondo di solidarietà nazionale, che comporta una drastica riduzione dell'efficacia degli stessi;

tali innovazioni, accompagnate dalla reintroduzione dell'esclusione delle colture assicurabili al fondo *ex post* a partire dal 1° gennaio 2004, ma che già per l'anno corrente comportano un'ulteriore riduzione del 5 per cento dal 16 novembre 2002 al 30 aprile 2003 e del 10 per cento dal 17 maggio 2003 al 31 dicembre 2003 dovevano essere compensate da una maggiore incisività e capacità di spesa della parte del fondo dedicata alle assicurazioni